

TORNATA DEL 19 LUGLIO 1867

PRESIDENZA CASATI

Sommario — *Lettura del processo verbale* — *Congedi* — *Dimissione dei Questori* — *Osservazioni dei Senatori Castelli E. e Torrearsa* — *Proposta del Senatore Chiesi* — *I Senatori Lambruschini, Taverna, Euchocquè, Miniscalchi, Spinola parlano in vario senso sulla quistione* — *Proposta del Senatore Castelli E. combattuta dal Senatore Martinengo G.* — *Ritiro della proposta Castelli* — *Ordine del giorno del Senatore Mirabelli approvato* — *Squittinio per la surrogazione dei Questori* — *Sorteggio per gli scrutatori* — *Discussione del progetto di legge per l'estensione al'e provincie di Venezia e di Mantova della legge sull'affrancamento dei canoni enfiteutici, livelli, censi, decime ed altre prestazioni dovute ai Corpi morali* — *Dichiarazioni del Relatore e del R. Commissario* — *Approvazione dei seguenti progetti di legge: 1. proroga del termine stabilito dall'art. 5 della legge 23 aprile 1865 relativa ai militari dimessi dai governi delle restaurazioni dopo il 1848 e 1849; 2. modificazioni sui dazi dei tessuti serici* — *Squittinio segreto sui sette progetti di legge discussi* — *Discussione sul progetto di legge per l'approvazione di una tariffa unica degli emolumenti dei Conservatori delle ipoteche* — *Dichiarazioni del Commissario Regio* — *Osservazioni e proposta del Relatore Mirabelli combattute dal Regio Commissario, appoggiate dai Senatori Castelli E. e Martinengo G., membri dell'Ufficio Centrale* — *Avvertenza del Relatore* — *Osservazione del Senatore Poggi* — *Dichiarazioni del Senatore Castelli E. e del Relatore* — *Discussione sull'articolo 3.* — *Spiegazioni del Relatore in appoggio della redazione dell'Ufficio Centrale* — *Opposizioni del Senatore Poggi e risposte del Relatore* — *Risultato dello squittinio per la nomina dei Questori.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

È presente il Ministro degli Affari Esteri, quello dei Lavori Pubblici ed il Commissario Regio Finali.

Il Senatore *Segretario Ginori Lisici* dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che viene approvato.

Lo stesso legge le domande per un congedo dei Senatori *Bartolommei, Fontanelli, Leopardi, Longo, Michel, Scialoia, Arese e Savi* che viene loro dal Senato concesso.

Presidente. I signori Senatori hanno udito la lettura della lettera dei signori Questori colla quale presentano le loro dimissioni.

Debbo quindi interrogare il Senato se intende di accettarle o meno.

Chi intende di accettare le dimissioni dei signori Questori, abbia la bontà di alzarsi.

Senatore *Castelli E.* Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore *Castelli E.* Io potrei sbagliare, ma parmi che nel Regolamento vi sia una disposizione al riguardo. Ma in una quistione di tanta importanza, non so se si debba semplicemente procedere alla votazione per

alzata e seduta; mi pare che si dovrebbe procedere per voto segreto. Io posso sbagliare, e quindi non insisto; ma prego il signor Presidente di illuminare a questo riguardo il Senato.

Presidente. Il Regolamento non accenna per nulla al modo di votazione. Quindi la votazione ordinaria è per alzata e seduta; se poi il Senato crede, purchè sia richiesta, si farà per squittinio segreto.

Senatore *Torrearsa.* Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore *Torrearsa.* Non per discutere sul modo di votazione, chè io non era presente; ho chiesta la parola solamente per fare una dichiarazione.

In quanto a me, son d'avviso che nell'altra seduta pubblica, allorquando il Presidente annunziò la dimissione dei signori Questori, l'onorevole Senatore *Mirabelli* fece alcune dichiarazioni; se si ritengono quelle dichiarazioni, pare a me, che si potrebbe passare, subito dopo l'accettazione delle dimissioni, alla nomina dei nuovi Questori.

Voci. Sì, sì.

Presidente. Se viene ammessa la dimissione dei signori Questori, è evidente che si deve passare imme-

diatamente alla loro surrogazione, perchè il Senato non può rimanere senza Questori.

Ora, domando all'onorevole signor Senatore Castelli se insiste a che si faccia piuttosto l'accettazione della dimissione per squittinio segreto che per alzata e seduta.

Senatore Castelli E. Io non ho motivo d'insistere, perchè non ho fatto proposta formale; solo ho pregato il signor Presidente di illuminare il Senato sopra di un caso di cui non era sicuro. Io non riteneva bene la disposizione del Regolamento, quindi ho proposto al signor Presidente un dubbio; ma ora, illuminato dalle sue parole, non insisto.

Presidente. Il Regolamento non dice nulla, e può essere fatta la votazione con un metodo o con un altro. Il metodo ordinario è quello per alzata e seduta; ma quando viene richiesto un altro metodo da alcuni Senatori, il Presidente deve naturalmente metterlo ai voti.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Io crederei che si potrebbe prescindere dalla votazione per accettare la dimissione, e passare addirittura alla nomina dei Questori nuovi, poichè io credo che quelli che sono disposti a dare una dimostrazione di fiducia ai Questori dimissionari, li confermeranno.

Presidente. Veramente io non saprei come si possa legalmente passare alla nomina di nuovi Questori quando non ne è dichiarata la vacanza. Se il Senato crederà di esprimere il suo voto in favore dei Questori dimissionari, lo farà, ma io non posso procedere alla nomina dei nuovi finchè non si è votato sulla accettazione o non della chiesta dimissione.

Senatore Lambruschini. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lambruschini. Io non mi trovava presente all'adunanza nella quale fu dal Presidente annunciata la dimissione chiesta dai signori Questori. So che in que l'adunanza fu da alcuni Senatori a nome del Senato dichiarato che alla votazione, la quale i signori Questori hanno creduto potesse esprimere un voto di sfiducia, nessuno aveva avuto intenzione di attribuirle questo significato. Se io fossi stato presente, avrei unito la mia voce a quella degli altri che esprimevano quest'intenzione del Senato.

Io desidero adunque quest'oggi di far sapere che nel voto che si diede allora non vi era nulla che potesse far ombra ai signori Questori come di una testimonianza di poca fiducia.

Senatore Taverna. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Taverna. Io ho domandato la parola per un semplice schiarimento.

Io desidererei sapere se la dimissione data dai signori Questori abbia effetto quand'anche il Senato non l'accettasse. Io ritengo che essi hanno diritto di pre-

sentare la loro dimissione e che il Senato non è in facoltà d'impedire che si ritirino; quindi crederei che sarebbe bene evitare la votazione sull'ammissione o non della dimissione, giacchè il Senato non può rifiutarsi dall'accettarla, e l'ammetterla per voto potrebbe a taluni riuscir cosa spiacevole, ed a me per il primo. Quindi parmi miglior consiglio l'accettare la proposta fatta dal Senatore Chiesi, e passare addirittura alla votazione per i nuovi Questori.

Presidente. Io ripeto che il passare alla votazione per nuovi Questori quando non è dichiarata la vacanza parmi non sia regolare.

Se dal Senato non fosse accettata la loro dimissione, allora a questa dichiarazione del Senato risponderebbero i signori Questori col rimanere in carica, od insistere nella loro domanda, come avviene in tutti i casi consimili; ma è necessario un atto che risponda a quello dei signori Questori dimissionari.

Senatore Duchoquè. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Duchoquè. Io non intendo che sia necessaria l'accettazione della dimissione. Se si trattasse di persone obbligate a stare al posto, lo intenderei; ma qui si tratta di nostri colleghi ai quali non può imponersi l'obbligo di rimanere in ufficio senza l'accettazione della loro rinuncia.

Certamente a me piacerebbe, come a tutti, di dimostrare la nostra dispiacenza per la data dimissione, e se ciò si facesse constare in un ordine del giorno, tanto meglio.

Se il Senato chiamato a dare il suo voto sulla dimissione dichiarasse di non accettarla, e per contro i signori Questori persistessero nella dimissione, certamente non si farebbe una buona posizione al Senato; esso dovrebbe poi accettare necessariamente la dimissione dopo averla negata.

Concludo non parermi che sia luogo a deliberare sulla dimissione. Se alcuno proponesse un ordine del giorno, che esprimesse la dispiacenza del Senato per le presentate dimissioni, io lo voterò.

In ogni modo questa dispiacenza mi pare già fatta nota, e più potrebbe farsi colla nuova nomina alla quale mi sembra che abbia senz'altro a procedersi.

Senatore Miniscalchi. Parmi che accettare la dimissione sia una cosa regolare, e non impedisca che dopo vengano rielette le stesse persone.

Senatore Spinola. A dir vero io appoggierei quanto ha detto testè l'onorevole Duchoquè.

Non so veramente se si possa rifiutare ad un Senatore di dichiarare che egli intende di essere esonerato (perchè molti possono essere i motivi che lo spingano a farlo) da una incombenza, che gli è stata attribuita dal Senato, e non credo realmente, che il Senato abbia da accettare o rifiutare una dimissione.

Di modo che io mi associerei a quanto è stato detto dall'onorevole Senatore Duchoquè; e mi pare, che se qualcuno crede di proporre un ordine del

giorno qualunque che implichi il dispiacere che prova il Senato per le date dimissioni, la cosa sia regolare; ma veramen'e dire: Signori Questori, voi non potete esonerarvi da questa carica che vi abbiamo imposta (perchè mentre è un onore da una parte, è anche un carico dall'altra) senza che io vi acconsenta, mi pare per verità che sarebbe andar troppo oltre.

Io credo che in massima non si deve votare sulle dimissioni.

La dimissione è data. Se il Senato crede di fare una dimostrazione ai signori Questori, il mezzo migliore che si possa scegliere è quello di rieleggerli quando si tratterà di passare alla loro surrogazione.

Senatore **Castelli E.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Castelli E.** I signori Questori nella domanda che hanno fatto delle loro dimissioni addussero i motivi che li mossero a quest'atto.

I motivi consistevano assolutamente in ciò che hanno creduto di vedere in qualche deliberazione del Senato una dimostrazione di diminuita fiducia, ed era perfettamente del loro decoro, avendo questa opinione, che si dimettersero dall'ufficio.

Ma il Senato nella tornata precedente, ed oggi stesso ha fatto intendere ben chiaramente che i signori Questori nell'apprezzare alcune deliberazioni del Senato, erano caduti in errore.

Il Senato non aveva inteso in nessun modo di dare una dimostrazione di diminuita fiducia verso questi egregi nostri colleghi; anzi uno dei Senatori ha proposto che senza passare ad una deliberazione sull'accettazione o no della dimissione, si esprimesse ai Questori il dispiacere che il Senato prova che si dimettersero, il che implica una conferma del voto di fiducia in questi Signori.

Ora, non è egli evidente, che quando i signori Questori conoscessero che le loro dimissioni sono state determinate da un errore di apprezzamento non giusto delle deliberazioni del Senato, ed acquistassero la convinzione che il Senato conserva piena confidenza in essi, cessata la causa determinante della loro dimissione, non debbano più avere difficoltà a continuare nel loro ufficio?

Posto ciò, io credo che l'atto che ora molto opportunamente può fare il Senato, sarebbe d'incaricare l'onorevolissimo signor Presidente d'invitare i signori Questori a ritirare le loro dimissioni, accompagnando questo voto colle dichiarazioni che sono il risultato delle discussioni che si sono fatte in questi giorni; è assai probabile che i signori Questori, su questo invito, non abbiano difficoltà di ritirarla.

Quando poi ad ogni modo credessero di dover insistere, allora sarebbe il caso, (e concorro anch'io nell'opinione degli onorevoli Senatori Spinola e Duchoquè) di votare, non per l'accettazione delle dimissioni, ma per la loro surrogazione.

Coll'accettare questa domanda, non vi sarebbe più bisogno d'altro.

Quindi io opino che si metta ai voti la proposta di dare l'incarico al signor Presidente d'invitare i signori Questori a ritirare le loro dimissioni.

Senatore **Martinengo G.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo G.** Faccio osservare all'onorevole preopinante che la sua proposta non è altro che la ripetizione di quanto si è detto in principio della seduta, cioè d'interpellare il Senato se vuole o no accettare le dimissioni dei signori Questori; in quanto che chi di noi fosse aderente all'ordine del giorno che egli ha proposto, sarebbe implicitamente tacciato o di non voler rinnovare la nomina dei signori Questori, e io credo che farebbe porre in un bivio i Senatori, locchè certamente non è cosa piacevole; o direi quasi, di voler dimostrare una persuasione personale di aver vincolato il proprio voto ad una certa specie di pressione. Ond'io penso cogli onorevoli Taverna, Duchoquè e Spinola che non vi sia altro a fare, se non passare alla rielezione dei Questori. Questo è l'unico modo di dare una soddisfazione al loro amor proprio ed invitarli a voler continuare nell'ufficio nel quale certamente il Senato non ha creduto dar segno di disapprovazione nè nella discussione del bilancio interno, nè colla proroga della revisione della pianta del personale degli impiegati.

Presidente. La proposta del signor Senatore Castelli consiste nel dare l'incarico al Presidente di invitare i signori Questori a ritirare le loro dimissioni.

Senatore **Castelli E.** Colla mia proposta io intendo dare una solenne dimostrazione di fiducia ai signori Questori; qualche parola però che ho intesa dopo, mi fa dubitare che la mia proposta possa per avventura essere meno opportuna, quindi la ritiro.

Senatore **Di S. Elia.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di S. Elia.** Nel Regolamento, all'articolo *Questori*, legge: « Venendo essi per qualunque causa a mancare, il Senato procederà a surrogarli con nuova e nomina nella forma prescritta dagli articoli 3 e 4 ».

Or sembrami che uno dei modi con cui essi possono venir a mancare è quello della rinunzia; quindi mi pare che si dovrebbe procedere a nuova nomina, prendendo atto della rinunzia, che è il motivo per cui mancano.

L'articolo del Regolamento dice chiaramente: « Venendo essi per qualunque causa a mancare » ed io ritengo che la *rinunzia* sia una delle *cause* per cui mancano.

Senatore **Mirabelli.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Mirabelli.** Come risultamento della discussione fattasi finora, io faccio una proposta, cioè che il Senato prendendo atto della dimissione dei signori Questori, passi subito alla votazione per la loro surrogazione.

Io pregherei il signor Presidente a porre ai voti questa mia proposta.

Fine
1/5

(Il Senatore Mirabelli trasmette la proposta al banco della Presidenza)

Presidente. Leggo l'ordine del giorno proposto dal signor Senatore Mirabelli così concepito: « Il Senato prendendo atto della dimissione dei Questori, passa a votare la loro surrogazione. »

Chi approva quest'ordine del giorno, voglia alzarsi. (Approvato)

Invito dunque i signori Senatori a preparare la scheda per la nomina dei nuovi Questori, e prego il Senatore Segretario Manzoni T. a fare l'appello nominale.

(Il Senatore Manzoni T. fa l'appello nominale.)

Si lascerà ancora aperta l'urna per quei Senatori che possono sopraggiungere, ed intanto trarrò a sorte il nome degli scrutatori.

(Risultano estratti a scrutatori i signori Senatori Angioletti — Borghesi-Bichi — Pavese).

L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge col N. 34 per l'estensione alle provincie di Venezia e di Mantova della legge sull'affrancamento dei canoni enfiteutici, livelli, censi, delle decime ed altre prestazioni, del quale do lettura.

« Art. unico. La legge del 24 gennaio 1864, N. 1636, sull'affrancamento dei canoni enfiteutici, livelli, censi, decime ed altre prestazioni dovute ai corpi morali, è estesa alle provincie della Venezia e di Mantova. »

Alle disposizioni transitorie di detta legge viene aggiunto e sarà comune a tutto il Regno il seguente:

« Art. 23. Per le affrancazioni, che avranno luogo a tutto l'anno 1871, il valore delle derrate e la quantità delle indeterminate prestazioni in natura, accennati nei due ultimi capoversi dell'articolo 6 della citata legge, saranno desunti e stabiliti sulla base del prezzo e della quantità media di un ventennio a contare dal 1848 al 1867 inclusivamente. »

« Dal 1. gennaio 1872 in poi si avrà per base il decennio, come è disposto negli anzidetti capoversi. E tale decennio sarà contato dal 1862 al 1871 inclusivamente. »

È aperta la discussione su questo progetto.

Se non si domanda la parola, e trattandosi di un progetto composto di un articolo unico

Senatore **Miniscalchi, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Miniscalchi, Relatore.** Devo fare una preghiera al Ministero, quella cioè che siccome nelle provincie Venete e Mantovana è in attività la tassa di commisurazione invece di quella di registro, così pregherei il Governo a voler dichiarare che in quelle provincie le esenzioni sulle affrancazioni contemplate nell'articolo 16 della legge 24 gennaio 1824 si intendano applicabili alla tassa di commisurazione od altre corrispondenti.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il signor Commissario Regio.

Commissario Regio. Non vi può essere dubbio che quando si applicherà questa legge nelle provincie

Venete e Mantovana, siccome colà non sono ancora in vigore le nostre leggi sulla tassa di affari, converrà tener conto dell'imposta di commisurazione, la quale in quelle provincie tiene appunto luogo della tassa di registro.

Con questa dichiarazione, fatta a nome del Governo, io spero di aver soddisfatto alla giusta sollecitudine dell'onorevole signor Relatore.

Senatore **Miniscalchi, Relatore.** Ringrazio l'onorevole Commissario Regio, e dichiaro di essere pienamente soddisfatto.

Presidente. Se nessun altro domanda la parola, si rimanderà questa legge allo squittinio segreto, essendo essa di un solo articolo.

Passeremo alla discussione della legge per la proroga del termine stabilito dall'articolo 5° della legge 23 aprile 1865 relativa ai militari dimessi dai Governi delle restaurazioni dopo il 1818 e 1849.

Prego i signori Senatori componenti l'Ufficio Centrale a voler prendere il loro posto.

Leggo il progetto di legge:

Articolo unico.

« Il termine stabilito nell'articolo 5° della legge « 23 aprile 1865, n. 2247 è prorogato a tutto il 31 « dicembre 1867. »

È aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede di parlare, rimanderemo pure questa legge allo squittinio segreto, constando anche essa di un solo articolo.

Viene in discussione il progetto di legge per modificazioni ai dazi sui tessuti serici.

Leggo il progetto.

(Vedi *infra*)

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda di parlare, si passerà alla discussione dei singoli articoli.

Leggo l'articolo 1.

« Art. 1. I tessuti misti di canapa, lino, juta, cotone, lane pagheranno il diritto di quelli formati colla materia predominante in peso. »

(Approvato)

« Art. 2. Ai tessuti di seta o di filosella si applicheranno i seguenti dazi per ogni chilogramma:

Tessuti di pura seta, di filosella o di seta con filosella:

Dalla pubblicazione della presente legge al 31 dicembre 1867 L. 6.

Dal 1° gennaio 1868 » 3.

Tessuti di filosella o seta misti con altre materie pagheranno il diritto della materia dominante in peso. Se però conterranno più del 12 e non più del 50 per 100 di seta o filosella, saranno sottoposti al dazio di L. 3 il chilogramma. »

(Approvato)

Ora si addiverrà allo squittinio segreto sui progetti di legge oggi e nelle sedute precedenti discussi.

Il Senatore *Segretario Chiesi* fa l'appello nominale. **Presidente.** Prego i signori Senatori a non allontanarsi, perchè vi sono ancora cinque leggi da votare.

Risultato delle votazioni:

Progetto di legge per l'autorizzazione di una spesa straordinaria del Ministero della Guerra del 1867-68 per la trasformazione di armi portatili:

Votanti . . . 68
Favorevoli . . . 67
Contrari . . . 1

Il Senato adotta.

Progetto di legge per il riparto delle sovrimposte provinciali e comunali:

Votanti . . . 68
Favorevoli . . . 65
Contrari . . . 3

Il Senato adotta.

Progetto di legge per l'approvazione del bilancio dell'entrata per l'esercizio 1867:

Votanti . . . 68
Favorevoli . . . 65
Contrari . . . 3

Il Senato adotta.

Progetto di legge per la pubblicazione nelle provincie Venete, ed in quella di Mantova della legge 3 agosto 1862 sulle Opere Pie:

Votanti . . . 68
Favorevoli . . . 67
Contrari . . . 1

Il Senato adotta.

Presidente. Avverto i signori Senatori di non allontanarsi perchè rimanendo ancora tempo, si potrebbe mettere in discussione il progetto di legge per una tariffa unica degli emolumenti dei conservatori delle ipoteche.

Si passa alla votazione delle altre tre leggi che ancora rimangono.

(Il Senatore *Segretario Ginori-Lisci* fa l'appello nominale).

Risultato delle votazioni:

Progetto di legge per l'estensione alle provincie di Venezia e di Mantova della legge sull'affrancamento dei canoni enfiteutici, livelli, censi, delle decime ed altre prestazioni dovute ai corpi morali:

Votanti . . . 68
Favorevoli . . . 65
Contrari . . . 3

Il Senato adotta.

Progetto di legge per la proroga del termine stabilito dall'art. 5 della legge 23 aprile 1865 relativa ai militari dimessi dai Governi delle restaurazioni dopo il 1848 e 1849:

Votanti . . . 68
Favorevoli . . . 68
Contrari . . . nessuno

Il Senato adotta.

Progetto di legge per modificazioni sui dazi dei tessuti serici:

Votanti . . . 68
Favorevoli . . . 67
Contrari . . . 1

Il Senato adotta.

Invito i signori Scrutatori ad eseguire lo spoglio delle schede per la nomina dei Questori, e passeremo intanto alla discussione del progetto di legge per una tariffa unica degli emolumenti dei conservatori delle ipoteche.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA TARIFFA UNICA DEGLI EMOLUMENTI DEI CONSERVATORI DELLE IPOTECHE.

Prima di tutto domanderò se si debba aprire la discussione sul progetto presentato dal Governo, oppure su quello dell'Ufficio Centrale.

Commissario Regio. Avrei desiderio di poter dichiarare che il Governo accetta la discussione sul progetto dell'Ufficio Centrale; ma duolmi di dover dichiarare il contrario e di dover fare istanza al Senato perchè voglia invece aprire la discussione sul progetto presentato dal Governo.

Al Governo interessa grandemente che sia votato il progetto presentato, dacchè fu già approvato dalla Camera dei Deputati. Esso è di grande interesse finanziario, poichè nei suoi risultati rappresenta la non ispregevole economia di cinquecento a seicento mila lire. Per questo rispetto solo, ancorchè altre ragioni non esistessero, dovrebbe interessare al Governo, che l'uniforme riordinamento del servizio ipotecario potesse col nuovo anno andare in atto.

Or basti osservare, che questo progetto di legge davanti alla Camera dei Deputati ebbe duopo di esser presentato in una sessione e ripresentato in due altre per ottenere l'onore della discussione e del voto.

Giovi altresì ricordare che nell'altro ramo del Parlamento chi aveva l'onore di parlare in nome del Governo ebbe duopo di vincere una questione pregiudiziale che da varii lati della Camera si sollevava; questione pregiudiziale che si fondava sulla pretesa opportunità di attendere le nuove circoscrizioni amministrative e giudiziarie per vedere dove fosse stato conveniente stabilire gli uffici di conservazione delle ipoteche, per poi determinare come dovessero essere retribuiti i conservatori.

Quest'eccezione non fu difficile il vincerla, perchè non si atteneva gran fatto ai principii che informavano il progetto di legge che il Governo proponeva; ma se il Senato modificasse il progetto di legge che ora è sottoposto alle sue deliberazioni e dovesse quindi tornare alla Camera dei Deputati, io credo che sarebbe inescusabile la fiducia di chi credesse che per il 1868 si potesse ottenere questa riforma votata dai due rami del Parlamento ed eseguibile.

Se nel progetto dell'Ufficio Centrale fossero molte e

gravi le riforme di concetto introdotte nel progetto già votato dalla Camera dei Deputati, non si potrebbe certamente così alla leggiera fare opposizione alla discussione del progetto stesso.

Alla prima apparenza dello stampato che ho per mano, si direbbe che in verità si è riformato da capo a fondo tutto il progetto votato dalla Camera dei Deputati, poichè non vi è neppure un articolo in cui non sia fatto richiamo al progetto presentato dal Ministero. Ma sottoponendo questo elaborato progetto dell'Ufficio Centrale ad una diligente analisi, si vede che otto articoli, se non erro, non sono nè punto nè poco mutati in una sola parola; altri sei o sette articoli hanno lievi mutazioni, o nelle frasi, o nella disposizione delle parole, o nei tempi del verbo; variazioni che quando si volessero fare e da un ramo e dall'altro del Parlamento non si arriverebbe forse mai ad avere un progetto di legge concordemente votato. Infinite sono le forme che possono rivestire i concetti e le idee: non vi è alcuna forma del pensiero umano la quale sia così strettamente necessaria che non possa essere mutata. Se togasene la forma scultoria di una terzina di Dante, non so quale sia la forma del pensiero, sia pur quello del legislatore, che non si possa mutare ed anche perfezionare.

Restano alcuni articoli, il 4., il 3., l'8., ed il 14., nei quali vi è qualche vera riforma. Per quanto riguarda il 4., l'8., ed anche il 14., più che altro le riforme sono spostamenti di disposizioni da uno ad un altro articolo, anzi rispetto all'art. 8, parmi che più che di altro si tratti di una trasposizione della seconda alla prima parte dell'articolo stesso. Quindi non vi è altra sostanziale riforma che quella che si riferisce all'articolo 3. Non pongo al pari di questo l'emendamento che contieni nell'art. 14, perchè di minor conto: nondimeno anche questo merita formar subbietto di speciale discussione.

Io crederei pertanto convenisse aprire il dibattimento sul progetto del Ministero, salvo all'Ufficio Centrale il proporre all'articolo 3., come emendamento, l'articolo dall'Ufficio medesimo formulato, e siccome quest'articolo 3. non ha alcuna attinenza con veruna delle disposizioni che sono negli altri articoli della legge, non può da questa forma di discussione, che io mi permetteva di proporre, nascere inconveniente di sorta.

Alla lettura del progetto pareva vi fosse un'altra grave differenza nell'art. 16; poichè al secondo paragrafo stampato di quest'articolo del progetto proposto dal Ministero, si stabilirebbe in L. 1500 il minimo provento garantito ai conservatori; mentre l'Ufficio Centrale del Senato, in analogia all'ultimo paragrafo dello stesso articolo, pone che questo minimo sia di 2000 lire. Ma il messaggio del Presidente della Camera dei Deputati che ieri fu letto dall'onorevole signor Presidente dimostra ch'egli ha riconosciuto essere stato commesso un errore di copiatura nel fare al Senato la comunicazione del progetto votato dalla Camera, la quale

appunto deliberò che il provento minimo dei conservatori fosse di lire 2000; e quindi su questo punto non vi è più luogo ad alcuna difficoltà.

Attesa la necessità in cui ci troviamo di uniformare questo servizio in tutte le parti del Regno, in analogia alle disposizioni del Codice Civile, e di regolare uniformemente i diritti, i doveri e gli emolumenti dei conservatori delle ipoteche, e considerando soprattutto l'interesse delle finanze che io accennava in principio e che richiamo anche in fine di queste mie brevi parole, io prego il Senato a voler aprire la discussione sul progetto del Ministero.

L'Ufficio Centrale proponga, se crede, il proprio articolo come emendamento all'articolo terzo; proponga pure qual altro de' suoi articoli gli piaccia, io mi studierò dimostrare che quegli emendamenti non hanno tal merito intrinseco da meritare di essere accolti. Ove mi avvenga di riuscire in questa non lieve impresa, il progetto non avrebbe d'uopo di ritornare alla Camera dei Deputati. Ma quand'anche diversamente avvenisse, e qualche emendamento al progetto ministeriale fosse approvato, sarebbe sempre meglio che tornasse alla Camera dei Deputati in forma di progetto emendato in qualche parte piuttosto che sotto forma di un nuovo progetto di legge.

Presidente. Domando al Senato se crede che secondo il solito debba dar lettura dell'intero progetto di legge, oppure si passi prima alla discussione generale.

Senatore Martinengo G., Relatore. Bisogna sapere quale dei progetti.

Senatore Mirabelli, Relatore. Domando la parola **Presidente.** Ha la parola.

Senatore Mirabelli, Relatore. Sono dolente che l'on. Commissario Regio non abbia accettato la discussione sul progetto fatto dall'Ufficio Centrale. Le ragioni del miglioramento delle nostre finanze che di per sè sarebbero giovali per la esecuzione della legge al 1° gennaio 1868: furono anche discusse dall'Ufficio Centrale; ma per quanto gravi fossero state queste ragioni, pure non si poté da esso passar sopra a due disposizioni, cioè a dire a quanto riguardava l'articolo 3 e l'art. 14.

Ora si disse nell'Ufficio Centrale, questa legge dovrebbe andare in esecuzione il primo gennaio 1868: siamo al mese di luglio, la Camera dei Deputati si riapre ordinariamente nel mese di novembre, quindi questo progetto di legge potrebbe passare alla Camera dei Deputati in novembre; e siccome le modificazioni importanti non sono che pochissime, così la Camera potrebbe approvarle immediatamente, e quindi andare in esecuzione la legge al 1° gennaio 1868. Ma comunque gravissime fossero le ragioni che ha adottate il Commissario Regio, è parso all'Ufficio Centrale che due modificazioni da farsi al progetto di sostanza fossero così importanti, e così gravi che non sarebbe stato convenevole approvarlo, poichè specialmente il 3° articolo che stabilisce una procedura giudiziaria è

parso all'Ufficio Centrale che non solamente non ottenesse lo scopo per cui è stata introdotta, che non solamente pregiudicasse ad una azione che lo stesso articolo riserva, ma che ancora fosse incostituzionale, poichè distrugge la pubblicità delle udienze, e di più modifi- cherebbe il Codice di procedura civile.

Ora ha detto l'Ufficio Centrale: noi necessariamente dobbiamo modificare l'articolo 3. ed anche l'articolo 14, poichè contro le regole stabilite nel Codice Civile è dichiarato che quando muore il conservatore, delle operazioni del commesso gerente debbano rispondere gli eredi. In altri termini, morto il mandatario, gli eredi debbono rispondere del fatto del commesso gerente.

Ora è vero che nel progetto si diceva che gli eredi potessero invigilare, ma all'Ufficio Centrale è parso troppo poco. Esso ha creduto di dar diritto agli eredi di poter surrogare sempre col consenso dell'Amministrazione il commesso gerente affinchè fossero responsabili delle operazioni di una persona che essi medesimi avessero eletta.

Dunque l'Ufficio Centrale ha detto: dobbiamo fare due modificazioni sostanziali al progetto: ammessa questa necessità, è utile di ordinare il progetto e di modificarne un poco la frase, perchè bisogna anche confessare che sia generale il lamento tanto di chi deve applicare la legge, quanto di chi deve eseguirla che non sia ordinata e non sia redatta in una forma, non dico che debba far testo di lingua, ma che non sia zeppa di francesismi e sia compresa da tutte le popolazioni italiane.

Ora, in questo progetto si trovava qualche espressione, come *aiuto commesso*, che nelle provincie meridionali non si comprende. Per conseguenza l'Ufficio Centrale non perchè volesse rinviare il progetto alla Camera dei Deputati unicamente per un migliore ordinamento e per una più accurata dizione, ma perchè dovendo fare delle modificazioni sostanziali, ha creduto di ordinare la legge e modificarne in qualche parte le frasi.

Quindi, per agevolare le cose, io proporrei di sospendere la discussione sull'articolo 1. e sull'articolo 2., poichè l'articolo 1. contiene semplicemente una trasposizione, e l'articolo 2. è uniforme: e di passare alla discussione dell'articolo 3., che contiene una sostanziale modificazione, come pure l'articolo 14.

Ora, se mai il Senato accetta il sistema del Governo in questa parte, l'Ufficio Centrale rinuncia a ciò che sia modificazione di ordinamento e di forma; ma quante volte si debbano accogliere le modificazioni nella parte sostanziale, mi parrebbe allora che l'onorevole Commissario Regio potrebbe accettare la discussione sul progetto che ha fatto l'Ufficio Centrale.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Non fa d'uopo che io dica al Senato che non è punto mancanza di deferenza al-

l'Ufficio Centrale nominato dal Senato stesso che rende meno inchinevole il Governo ad accettare le modificazioni che esso propone.

Sono due giorni che in questo stesso recinto una Commissione propose una sostanziale riforma al progetto di legge per il riparto delle sovrimposte comunali e provinciali; ed io mi affrettai ad accogliere l'emendamento stesso, anzi a far plauso al suo concetto.

Ma per rispondere ad alcune altre osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Mirabelli, non pare al Governo che veramente gli articoli, dei quali si propone la riforma, contengano barbarismi o frasi incomprensibili.

Per verità, qualora si trattasse di cose di forma, e gli sconci fossero così gravi come l'onorevole Relatore affermava, il Governo non potrebbe, in alcun modo, opporsi agli emendamenti. Io ho studiato diligentemente e confrontato l'uno coll'altro i due progetti, e confesso che non ho potuto trovare alcuna di queste parole incomprensibili, nè agli abitatori dell'Italia centrale, nè a quelli della settentrionale, nè a quelli della meridionale: alcuno di questi ultimi faceva parte della Commissione la quale compilò il progetto di base votato dalla Camera dei Deputati.

Esaminando il lavoro dell'Ufficio Centrale, ho visto per verità alcune innovazioni che saranno, io non voglio metterlo in forse, un perfezionamento di stile, un perfezionamento di costruzione grammaticale, ma non ho visto eliminata alcuna parola; se non fosse la parola *cancelleria*, la quale, peraltro, può rispondere più o meno al gusto letterario e filologico di qualcuno, ma è per certo propriissima, perchè la troviamo nei testi dei più reputati autori del 500, è comunemente adoperata, è compresa in tutte le provincie italiane. Quindi io non credo si possa affermare che nel progetto di legge presentato dal Governo e già votato dalla Camera dei Deputati ci siano barbarismi incomprensibili che, se vi fossero, l'Ufficio Centrale li avrebbe posti per certo in palese nei suoi molti e minuti emendamenti.

Presidente. Insistendo il signor Commissario Regio affinchè la discussione si faccia sul progetto ministeriale, io debbo attenermi a mettere questo in discussione riservando a proporre poi gli articoli dell'Ufficio Centrale come emendamenti agli articoli del progetto di legge.

Senatore Mirabelli, Relatore. Domando la parola.
Presidente. Ha la parola.

Senatore Mirabelli, Rel. Io proponeva di sospendere la discussione degli articoli 1. e 2., e di passare all'esame e votazione degli articoli 3. e 14. dell'Ufficio Centrale, i quali contengono modificazioni sostanziali. In questo modo, se gli articoli 3. e 14. anzidetti saranno adottati dal Senato, potrebbe l'onorevole Commissario Regio accettare la discussione sul progetto dell'Ufficio Centrale; se invece fossero adottati gli articoli 3. e 14. del Ministero, allora l'Ufficio Centrale rinuncierebbe alle proposte fatte sugli altri articoli, le quali non

sono che di forma e di un interesse secondario come ho detto.

L'Ufficio Centrale ha detto che posto che debbonsi fare modificazioni sostanziali, era pure utile di guardare anco alla forma; ma se non si debbono far modificazioni sostanziali, non conviene riformare il progetto unicamente per l'ordine e la forma.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. In seguito alla domanda fatta dall'onorevole Relatore io dovrei ripetere ciò che ho già detto, ed è che siccome nè l'art. 3, nè l'art. 14 hanno un'attinenza colle disposizioni formulate negli altri 17 articoli del progetto, io non veggio quale necessità vi sia di far dipendere dalla votazione della proposta dell'Ufficio Centrale rispetto a quei due articoli la decisione se si debba discutere il progetto del Ministero o quello dell'Ufficio Centrale.

Ripeto ancora che parmi più conveniente e certo più spiccio, che ove mai il progetto dovesse essere modificato (il che però mi auguro non avvenga), esso ritorni all'altra Camera, dalla quale già fu approvato, emendato in due soli articoli e non sotto la forma di un progetto nuovo. Se in fatto non può dirsi un progetto nuovo, bisogna riconoscere che ne ha l'apparenza.

Dopo ciò non mi resta che a rimettermi interamente al giudizio del Senato.

Senatore Castelli E. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Castelli E. Il signor Commissario Regio fra le altre ragioni onde si apra la discussione sul progetto ministeriale, ha addotto quella che, seguendo il sistema che l'Ufficio Centrale proporrebbe, vale a dire di cominciare la discussione degli articoli 3 e 14, si otterrebbe uno scopo contrario a quello che dobbiamo proporci, in quanto egli dice che si accelererebbe anche meno l'adozione di questo progetto di legge.

Ma, allora, egli non tiene alcun conto delle osservazioni che ha fatto l'onorevole Relatore a questo riguardo! Il Relatore ha detto: questo progetto fu dall'Ufficio Centrale modificato in molte parti, ma di queste modificazioni non ve ne sono di sostanziali che in due articoli. Se il Senato, discutendo questi articoli profondamente modificati nella sostanza, respinge la proposta dell'Ufficio Centrale accogliendo invece la proposta del Governo, l'Ufficio Centrale non ha più sufficiente motivo per insistere nelle altre modificazioni e vi rinuncerà: ed evidentemente seguendo questo sistema, la discussione sarà di molto abbreviata. Se poi il Senato, apprezzando le ragioni che hanno indotto l'Ufficio Centrale a modificare gli articoli 3 e 14, accoglie le nostre proposte, allora si discute tutta la legge, e non ci sarà motivo che l'Ufficio Centrale rinunci alle altre modificazioni.

Quindi non mi pare che ci sia una ragione sostanziale nell'insistere perchè non si cominci la discussione da questi due articoli. Noi non diciamo: respingete la

domanda del Governo di discutere il suo progetto e non il nostro; per noi è cosa affatto indifferente. Ma noi vogliamo abbreviare la discussione, ed appunto per abbreviarla proponiamo che si discutano i due articoli che sono i più suscettivi di discussione, e sui quali il dissenso è più profondo fra il Governo e l'Ufficio Centrale. Secondo che queste due questioni saranno risolte dal Senato, noi avremo abbreviato di molto la discussione per il resto, perchè nel resto concordiamo col Ministero.

O il Senato li accoglierà, ed allora gl'indugi non possono impedire che si modifichi un progetto che noi troviamo nella sostanza in due parti profondamente difettoso; e non è poi una ragione sufficiente perchè il Senato si induca troppo facilmente ad approvarlo. Da troppo tempo il Senato fu costretto a discutere e votare a precipizio le leggi.

Ora se ne presenta una nella quale l'Ufficio Centrale crede che sieno difetti sostanziali, e fra gli altri argomenti si mette innanzi quello che la legge deve avere effetto dal 1° gennaio 1868; e che se noi la modifichiamo, bisogna che ritorni alla Camera, e che questa non avrà tempo a nuovamente esaminarla. Per me credo che queste ragioni non possano e non debbano esercitare alcuna influenza sul Senato, se non in quanto si trattasse unicamente di correzioni di pura forma. Ripeto, ci sono due emendamenti di sostanza e di sostanza importantissima, a nostro avviso.

Io quindi faccio presente al Senato che il sistema che il nostro Relatore ha proposto, a parer nostro è il più conveniente, il più logico, e che può agevolare di più la discussione su questo progetto di legge.

Senatore Martinengo G. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Martinengo G. Vorrei aggiungere alcune osservazioni alle cose egregiamente dette dall'onorevole proponente. Si è detto: concedasi di votare il progetto del Ministero. Io farò osservare che degli emendamenti proposti dall'Ufficio Centrale, molti portano una trasposizione di alcuni concetti, di alcune parti d'articoli per cui sarebbe quasi impossibile che l'Ufficio potesse interrompere la discussione per intercalare i propri emendamenti, e sarebbe costretto a rinunciare a quegli emendamenti, che quantunque di forma essi pure, credo sostanziali, qualora debba essere rinviato il progetto alla Camera.

Quindi io prego il Senato di tener conto di questa circostanza materialmente di fatto.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Io debbo rammaricarmi della mia troppa inesperienza parlamentare se ho espresso un concetto, che non aveva per certo in mente, che abbia provocato la replica dell'onorevole Senatore Castelli.

In verità non ho inteso menomamente di dire, che il Senato dovesse astenersi dal proporre al progetto

di legge quelle riforme che gli paressero veri e sostanziali emendamenti; proposi bensì che sopra due soli punti, che muterebbero le disposizioni del progetto di legge dal Ministero presentato, l'Ufficio Centrale svolgesse i suoi concetti sotto forma di emendamenti.

Io credeva di avere rispettato interamente le prerogative del Senato.

Dichiaro poi che questo può essere stato difetto della mia parola, non mai della mia intenzione.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Se la memoria non mi tradisce mi pare che il Regolamento stabilisca che quando il Ministero insiste che si discuta il suo progetto a preferenza di quello dell'Ufficio Centrale, si debba senza nessuna deliberazione procedere alla discussione secondando il desiderio espresso dal Ministero o da chi lo rappresenta.

Quindi credo conveniente che dal momento in cui il signor Commissario Regio insiste perchè si discuta il progetto del Ministero, non si prolunghi più oltre la discussione e si passi alla discussione del medesimo, salvo all'Ufficio Centrale, come a qualunque Senatore, il diritto di proporre gli emendamenti che si crederanno utili.

Senatore Chiesi. Prego l'onorevole Senatore Poggi a citare l'articolo del Regolamento.

Senatore Mirabelli, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mirabelli, *Relatore*. Io farò osservare al Senato che la questione si è spostata.

Noi domandiamo che si sospenda la votazione sugli articoli 1 e 2, e si passi alla discussione dell'articolo terzo del progetto ministeriale. Dunque non si tratta di vedere se debba essere messo in discussione il progetto del Ministero o quello dell'Ufficio Centrale. Gli articoli sono progressivi, e fortunatamente si incontrano fra loro tanto quelli del progetto del Ministero quanto quelli del progetto dell'Ufficio Centrale. Si apra la discussione sull'articolo 3 del progetto ministeriale; se sarà ammesso, allora noi cediamo le armi; se infine non sarà ammesso, speriamo che l'onorevole Commissario Regio le ceda lui: ecco tutto.

Presidente. Il signor Commissario Regio non dissente a che abbia luogo questa discussione parziale sull'articolo 3. ?

Commissario Regio. Io ho già dichiarato di rimettermi al giudizio del Senato, ma osservo che non potrei accettare questo ordine di discussione.

Senatore Castelli E. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Castelli E. L'Ufficio Centrale non si oppone a che la discussione si apra piuttosto sul progetto ministeriale, che su quello che ha modificato esso stesso; domanda solamente, e credo esser questa una domanda che possa essere accolta, che si cominci benissimo a discutere sul progetto ministeriale, ma che la discussione abbia principio dall'articolo 3., e si lascino in

sospeso il 1. e 2. per vedere prima l'esito della votazione su quell'articolo; questo non ci si può contestare; è una cosa che si fa tutti i giorni, e non vi è nè Regolamento, nè altra disposizione che vi si opponga.

Accettiamo, ripeto, la discussione sul progetto ministeriale e domandiamo si sospenda la discussione sugli articoli 1 e 2, e si cominci dal 3.

Commissario Regio. Io non avrei difficoltà ad acconsentire alla proposta dell'Ufficio Centrale, purchè resti ben inteso che qualora fosse approvato l'art. 3. del progetto dell'Ufficio Centrale, si ritorni a discutere il progetto del Ministero.

Varie voci. Sì, sì.

Presidente. Ciò posto la discussione comincerà dall'articolo 3° del progetto ministeriale di cui darò lettura; quindi leggerò quello dell'Ufficio Centrale.

« Art. 3. Il conservatore, ove la parte lo esiga, sarà obbligato di rilasciare dichiarazione del giorno in cui essa avrà prodotta la domanda verbale o scritta di certificati o di copie. Questa dichiarazione sarà rilasciata in carta libera.

« Ferma la disposizione dell'art. 2069 del Codice civile, la parte richiedente, nel caso di rifiuto o di ritardo al ricevimento dei titoli presentati all'Ufficio delle ipoteche, all'esecuzione di iscrizioni, trascrizioni ed annotamenti, od al rilascio di certificati ipotecari, potrà o personalmente o per mezzo di qualunque mandatario, portarne reclamo al Tribunale civile, nel cui circondario ha sede l'Ufficio ipotecario.

« Il Tribunale provvederà in Camera di Consiglio, sentito anco solo verbalmente il Pubblico Ministero ed il conservatore delle ipoteche, la parte o il suo mandatario, se questi vorranno intervenire.

« Il Tribunale provvedendo sul reclamo, potrà anche infliggere multe al conservatore nei limiti stabiliti dall'articolo 2075 del Codice civile.

« Contro il provvedimento del Tribunale è ammesso soltanto il reclamo in appello, osservate le stesse anzidette forme eccezionali di procedimento. Il reclamo dovrà essere interposto nel termine di giorni dieci dalla notificazione della decisione del Tribunale.

« Le autorità giudiziarie comunicheranno ai Ministri di Grazia e Giustizia e delle Finanze le decisioni che avranno in proposito emanate. »

Leggo ora l'art. 3. dell'Ufficio Centrale:

« Art. 3. Il conservatore, ove la parte lo esiga, è obbligato di rilasciare dichiarazione del giorno in cui essa ha prodotta la domanda verbale o scritta di certificati o di copie, o ha presentato i titoli, atti o note che il conservatore ricusa o ritarda di ricevere. Questa dichiarazione sarà rilasciata in carta libera.

« La parte, salva sempre l'azione derivante dall'articolo 2069 del Codice civile, può nel caso di rifiuto o di ritardo del conservatore nel ricevere i titoli presentati all'ufficio, e nell'esecuzione di iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni, o nello spedire i certificati, usare del procedimento stabilito negli articoli 914 e

seguenti del Codice di Procedura civile per il rifiuto o ritardo de' pubblici depositari a spedire le copie degli atti pubblici.

« Il Pubblico Ministero comunicherà ai Ministri di Grazia e Giustizia e delle Finanze la decisione che sarà sul proposito emanata. »

È aperta la discussione sull'articolo 3 ministeriale.

Sen. **Mirabelli**, *Rel.* L'art. 2069 del Codice civile stabilisce, che il conservatore delle ipoteche non si può rifiutare a ricevere le note, ed i titoli; che il conservatore delle ipoteche deve sollecitamente spedire le copie che gli sono richieste. È miglior consiglio che abbiate sott'occhio il tenore dell'articolo:

« I conservatori non possono in verun caso e neppure pure sotto pretesto d'irregolarità nelle note » (tanta è la sollecitudine che si desidera per le iscrizioni poichè un'ora di ritardo può produrre che si faccia un'altra iscrizione ed un danno irreparabile) « ricu-
« sare o tardare di ricevere la consegna dei titoli pre-
« sentati, e di fare le trascrizioni, iscrizioni o anno-
« tazioni richieste, nè di spedire le copie od i certi-
« ficati sotto pena del risarcimento dei danni arre-
« cati alle parti ».

Ora, il Governo con questo progetto di legge ha detto: ma talvolta si vuole prevenire il danno, anzi è miglior consiglio il prevenirlo che quando è avvenuto il far poi la lite per ripeterne il risarcimento dal conservatore la cui cauzione può talvolta essere insufficiente all'uopo.

Dunque bisogna stabilire un metodo sommario mediante il quale la parte possa in caso di ritardo, o di rifiuto del conservatore, obbligarlo a rilasciare la copia o il certificato, a ricevere i titoli e ad eseguire le iscrizioni, trascrizioni od annotazioni.

Sarebbe questo il metodo sommario progettato. Colui il quale vede ritardata la soddisfazione alla domanda della copia o del certificato, e vede rifiutati i suoi titoli, oppure ritardata l'iscrizione, la trascrizione o l'annotazione, ha il diritto di ricorrere al Tribunale: il Tribunale in Camera di Consiglio, sentite le parti, inteso il Pubblico Ministero, provvede: ordina che il conservatore faccia, o non faccia: gli dà un termine perchè spedisca la copia, rilasci i certificati, oppure non li spedisca, insomma provvede secondo il diritto; può anche infliggere una multa al conservatore. Questa sentenza deve essere notificata fra otto giorni; la parte richiedente od il conservatore può produrre reclamo alla Corte d'Appello, la Corte d'appello deve decidere sopra di questo reclamo colle stesse forme di procedimento; non vi è ricorso in Cassazione.

Questo è il procedimento che si stabiliva nel progetto di legge.

L'Ufficio Centrale ha osservato che questo procedimento non ottiene lo scopo pel quale è stato istituito. Chi è pratico delle cose giudiziarie comprende che non è sempre facile di riunire la Camera di Consiglio; la Camera di Consiglio si compone del Presi-

dente e di due Giudici, nè sono sempre a disposizione delle parti; qui si tratta di costringere il conservatore a prendere l'iscrizione nel corso di un'ora, di mezz'ora di un quarto d'ora; bisogna andare ad un'autorità che si trovi sempre pronta a disporre, a provvedere, e questa non può essere che il Presidente. Bisogna dunque andare alla Camera di Consiglio; la Camera di Consiglio deve ordinare la citazione delle parti, bisogna fare un giudizio contraddittorio innanzi la Camera di Consiglio per vedere se si debba rilasciare la copia, pigliare un'iscrizione: questo non basta; bisogna spedire la sentenza, bisogna notificarla, bisogna aspettare otto giorni per l'appello; e questo neanche basta; bisogna ripetere lo stesso giudizio in Corte d'Appello. Ora, io domando, se il Tribunale non è in una città sede di Corte d'Appello, se si tratta di un Tribunale lontano, come si va in Corte d'Appello, come si può in pochi giorni discutere questo in Corte d'Appello?

Ora, se deve essere provvisorio e momentaneo questo procedimento, esso non ottiene lo scopo pel quale è stato istituito.

Sarebbe se non altro un procedimento inutile, ma è un procedimento che offende l'azione che si intende di salvare. Per l'articolo 2069 è stabilito che la parte ha diritto a ripetere i danni ed interessi; questi danni ed interessi si ripetono in giudizio ordinario colle forme ordinarie di procedura. Ora, col procedimento stabilito si è dichiarato che non s'intende punto pregiudicare l'azione nascente dall'art. 2069 per i danni ed interessi, poichè si dice nel progetto del Governo, *ferma la disposizione dell'art. 2039*. Ora, io domando, quando avete fatto questo giudizio contraddittorio senza la pubblicità, quando si è fatto questo giudizio innanzi la Camera di Consiglio ed alla Corte d'Appello, non rimane forse pregiudicata l'azione che deve nascere dall'art. 2069? Se il Tribunale, se la Corte ha detto che il Conservatore ha ragione di rifiutarsi, come si potrebbe la parte presentar di nuovo innanzi al Tribunale per dire: decidete che il conservatore indebitamente si è rifiutato?

Il conservatore le dirà che vi esiste la cosa giudicata, vi esiste la sentenza dal Tribunale pronunziata in contraddizione delle parti, vi esiste la sentenza d'appello. Dunque un giudizio che voi dite che deve essere provvisorio ne' suoi effetti, diventerà necessariamente definitivo. Ora, se nei suoi effetti è definitivo, come potete voi togliere la garanzia stabilita dallo Statuto della pubblicità delle udienze? Nello Statuto è dichiarato che i Tribunali non possono tenere le udienze se non pubbliche, e nella procedura civile questo principio è stato scrupolosamente rispettato; si è distinto il Tribunale che giudica materie contenziose in seguito di pubblica udienza, e il Tribunale che giudica in Camera di Consiglio. Quali sono gli affari che si trattano in Camera di Consiglio? Quegli affari nei quali non c'è contraddizione; ma quando sorga la contraddizione, allora il giudizio è giudizio solenne, è giudizio che si deve fare

colle porte aperte, in presenza del pubblico. Or qui che cosa si fa? Qui si è detto: il giudizio sia contraddittorio, ma a porte chiuse.

Ora, se nello Statuto è dichiarato che tutte le udienze dei Tribunali debbono essere pubbliche, e se qui si tratta di un giudizio contraddittorio, altrimenti facendo si violerebbe la legge costituzionale, la cui esecuzione è stata scrupolosamente serbata nella legge di procedura civile.

Ma il Ministero muove da un altro principio, che cioè il caso del quale si tratta non sia preveduto, mentre invece nel Codice di Procedura è formalmente contemplato.

Che poi sia questo caso preveduto, risulta dall'articolo 913, che ho l'onore di leggere.

Quest'articolo dice: « Qualunque depositario pubblico (e tra i depositarii pubblici necessariamente vi è compreso il conservatore delle ipoteche, il Sindaco come Ufficiale dello Stato Civile, l'archiviario, il cancelliere, e insomma qualunque siasi pubblico depositario) « autorizzato a spedire copia degli atti che esso « ritiene, deve, se richiesto, darne copia autentica, anche corchè il richiedente o i suoi autori non siano stati « parte nell'atto, sotto pena dei danni e delle spese, « salvo le disposizioni speciali della legge sulla tassa « di registro e bollo. »

« La copia di un testamento pubblico non può essere « spedita durante la vita del testatore ecc. »; e qui parla specialmente dei notai.

Poi nell'articolo 914 è detto: « Nel caso di rifiuto o « di ritardo a spedire la copia richiesta, il richiedente « può ricorrere al Presidente del Tribunale civile nella « cui giurisdizione il depositario esercita le sue funzioni. « Il Presidente ordina al medesimo, con decreto, di « comparire avanti di lui a giorno e ora fissi. »

« Copia del ricorso e del Decreto è notificata ecc. »

Voi dunque vedete bene che il procedimento è celerissimo, perchè il Presidente, a qualunque ora si può trovare, od in ufficio od a casa; si ricorre a lui perchè faccia tosto citare il conservatore, anche con un'ora d'intervallo, e provveda rilasciando, ove ne sia il caso, l'ordine di spedire la copia o di fare quell'altro atto necessario che si richiede.

Ora, che cosa ha fatto l'Ufficio Centrale?

Esso ha detto: non è vero che non vi sia procedimento il quale obblighi il conservatore a rilasciare prontamente le copie, od a fare altre operazioni; il procedimento vi è. Che cosa vi manca? Un solo caso non fu contemplato, quello se un conservatore si rifiuti di ricevere le note, o ritardi di farne l'iscrizione, la trascrizione o l'annotazione; dunque non si deve fare altro che estendere la legge anche a questo caso.

Forse se il Governo non avesse messo l'articolo 3., l'Ufficio Centrale non avrebbe aggiunto il suo emendamento, poichè sarebbe stato il Presidente del Tribunale che, in via di interpretazione estensiva dell'art. 914,

il quale parla di copia, avrebbe provveduto immanentemente, cosa forse che può farsi anche mentre noi stiamo ora discutendo; ma avendo il Governo messo quest'articolo, l'Ufficio Centrale ritenne che esso non ottiene lo scopo per il quale è stato messo; che questo progetto pregiudica all'azione nascente dall'articolo 2069; che offende il sacrosanto principio della pubblicità delle udienze; che offende il diritto costituito, perchè lo immuta in una cosa preveduta, mentre il progetto dell'Ufficio Centrale rispetta il diritto costituito, e non fa altro che estenderlo al caso non contemplato.

Ma occorre pure di rispondere ad un'obiezione che facilmente mi sarà fatta dall'onorevole Commissario, ed è questa: Voi dite che siffatto procedimento è sconosciuto, è un procedimento che lede tutte le forme giudiziarie, tutte le garanzie, e la principale fra le stesse che è quella della pubblicità delle udienze; però nel Codice civile vi è un caso in cui si pronunzia in Camera di Consiglio, ed è il caso della cancellazione delle ipoteche.

Ma osservate la differenza: quando si tratta di cancellare la ipoteca, si va in Camera di Consiglio; il conservatore però non è inteso di presenza; il conservatore può presentare una memoria, quindi non vi è propriamente una contraddizione fra le parti, perchè la contraddizione fra le parti è quando esse hanno il diritto di presentarsi avanti al Giudice personalmente, e di discutere innanzi ad esso le ragioni che adducono e i documenti che hanno presentati in appoggio alle medesime; dunque il conservatore può presentare una memoria, non è inteso personalmente. Ma l'articolo aggiunge che se la parte interessata, se le parti intervengono, allora s'apre un giudizio contraddittorio in linea sommaria innanzi al Tribunale; dunque l'articolo che si riferisce alle cancellazioni, consacra maggiormente il principio da me sostenuto, cioè quando si tratta di un giudizio contraddittorio non si può fare a meno della pubblicità delle udienze, che non si può scambiare con quello fatto in presenza del pubblico e delle parti, col giudizio che si inizia in Camera di Consiglio.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Commissario Regio.

Commissario Regio. Pregherei il signor Presidente di voler accordare la parola al signor Senatore Poggi.

Presidente. La parola è al signor Senatore Poggi.

Senatore Poggi. Io non credo di poter appoggiare l'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale per varie ragioni che andrò adesso esponendo al Senato.

La scopo della procedura introdotta dal Ministero nel progetto di legge, e che si vuole surrogare con altre disposizioni dall'Ufficio Centrale, è quello d'impedire che i conservatori coi loro rifiuti o ritardi arrechino dei danni a carico delle persone o che vogliono inscrivere delle ipoteche, o che chiedono i certificati delle iscrizioni.

Non esaminerò per il momento il disposto dell'articolo ministeriale; mi fermerò soltanto sull'emendamento il quale credo che va al di là del suo scopo, e rende troppo dura la condizione del conservatore delle ipoteche.

L'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale ha letta al Senato la prima parte dell'articolo 2069 del Codice civile, la quale dispone che non possa il conservatore ricusarsi a spedire certificati d'iscrizione neppure se le note siano irregolari; ma vi è la seconda parte, e se la memoria non mi tradisce, anco una terza. Ivi è detto che il conservatore delle ipoteche ha diritto di rifiutarsi ad accendere le iscrizioni quando i documenti che li accompagnano sono poco intelligibili; ha poi dovere di ricusarsi alle iscrizioni in alcuni casi determinati dagli articoli espressamente richiamati nell'articolo 2069; e questi articoli configurano il caso di documenti che non siano stati registrati, di scritture private le quali non siano sottoscritte da due testimoni e recognite dai notari, di documenti esteri che non siano legalizzati nelle forme volute dalle leggi. Se dunque il conservatore delle ipoteche ha il dovere di spedire i certificati e le copie richieste senza distinzione, ha anche il diritto e il dovere di rifiutarsi a ricever documenti ed accendere iscrizioni. Ed è per questo che non saprei ammettere che ai medesimi si applicassero le disposizioni sancite nel titolo 10° del Codice di procedura civile che ha per titolo: *Del modo di ottenere la copia o la collazione degli atti pubblici.*

L'art. 914 dice: « che nel caso di rifiuto o di ritardo a spedire la copia richiesta, il richiedente può ricorrere al Presidente del Tribunale civile nella cui giurisdizione il depositario esercita le sue funzioni. Il Presidente ordina al medesimo, con decreto, di comparire avanti di lui e a giorno ed ora fissi. »

« Copia del ricorso e del decreto è notificata al depositario nei modi stabiliti per la notificazione dell'atto di citazione. »

E poi nell'art. 915 si dispone: « Il Presidente, comparso o no il depositario, provvede, sentito il Ministero Pubblico.

« Quando ingiunga la spedizione della copia, stabilisce con altro decreto il termine per spedirla **SOTTO PENA, SE OCCORRA, DELL'ARRESTO PERSONALE** da pronunziarsi dal Tribunale, oltre il risarcimento dei danni e il rimborso delle spese. »

Non voglio per il momento esaminare se convengano al conservatore i caratteri di un pubblico depositario per potergli applicare le disposizioni citate nel caso di rifiuto o ritardo a spedire copie e certificati. Dico però, e non credo d'ingannarmi, che il conservatore non è certamente un depositario pubblico quando esercita le funzioni d'iscrivere le ipoteche e ricevere per esse i documenti. Egli è in tal caso un pubblico funzionario, il quale ha l'incarico di prendere nota sui registri pubblici dei diritti reali competenti ai creditori sui beni altrui; egli è un certificatore di codesti

diritti nell'interesse delle contrattazioni civili e del credito. Ora, siccome la legge gli dà in alcuni casi, e per interesse pubblico, il diritto ed il dovere di ricusarsi, io non so come si possa applicare a danno del medesimo una procedura, la quale potrebbe obbligarlo a fare quel che forse avrebbe diritto di non fare, senza anco averlo sentito e con la minaccia dell'arresto personale, da infliggersi però dal Tribunale.

Ognuno intende che quando privati cittadini hanno dei diritti e dei doveri riconosciuti dalla legge civile—ogniquale credono (a torto o a ragione) di essere impediti nell'esercizio dei medesimi, trovano nella procedura ordinaria il modo di farsi rendere giustizia. Laddove i conservatori, rifiutando di accendere un'iscrizione nell'opinione di essere nel dovere di farlo, sono invece assoggettati ad una procedura straordinaria, e minacciati dell'arresto personale, qualora non obbediscano, non già ad una sentenza del Tribunale emanata dopo il contraddittorio delle parti, ma ad un'assegnazione di termine fatta dal solo Presidente.

Ciò mi persuade adunque che, volendo rispettare le disposizioni sancite nell'ultima parte dell'art. 2069 del Codice civile, non si può, contro il conservatore che le invoca, applicare la procedura arcisommaria stabilita contro i pubblici depositari. E lo dico tanto più perchè non comprendo la ragione per cui ad un pubblico funzionario governativo, qual è il conservatore delle ipoteche, a norma dell'art. 4. del progetto di legge, si debba comminare l'arresto personale, che non per capriccio ma per l'opinione anco erronea di averne il diritto, rifiuta di accendere un'iscrizione. Questa pena dell'arresto personale che, a dir il vero, il Codice di procedura civile estende, a parer mio, al di là dei casi contemplati dal Codice civile, questa pena, io diceva, non vedo che sia comminata agli altri pubblici funzionari che sono ritenuti a dar copie dei documenti da loro custoditi. Infatti l'art. 916 stabilisce che i cancellieri ed i depositari di pubblici registri sono tenuti a spedire, eccettuati i casi determinati dalla legge, a quanti ne fanno richiesta, le copie e gli estratti degli atti giudiziari da essi ritenuti, *sotto pena dei danni e delle spese.*

Nel caso di rifiuto o di ritardo, il richiedente può ricorrere al Conciliatore, al Pretore o al Presidente del Tribunale o della Corte presso cui il cancelliere o depositario esercita le sue funzioni.

L'Autorità giudiziaria a cui è presentato il ricorso provvede a norma dell'articolo precedente, *sentito il cancelliere o depositario.*

Adunque quando si tratta di funzionari governativi, io vedo che l'articolo 916 modifica in due distinte parti l'articolo 915.

In primo luogo dice che l'autorità non può provvedere se non sentito il cancelliere o il depositario che si rifiuta di dare le copie; in secondo luogo che l'unica comminazione espressa è quella dei danni e delle spese e non già dell'arresto personale. Mi si dirà forse che

si rinvia per la procedura da tenersi all'articolo precedente, cioè « provvede a norma del detto articolo. »

Ma questa formola è ben lontana dal richiamare la sanzione dell'arresto personale, poichè l'arresto personale non è una forma e in questa materia la interpretazione dev'essere sempre la più ristretta possibile. Inoltre, non sarebbe concepibile, che si volesse minacciare l'arresto personale al cancelliere ogni qual volta vien detto che in caso di rifiuto a dar le copie da parte del cancelliere o di un conciliatore provvederà il conciliatore stesso. Imperocchè non è ammissibile che si volesse dare ai conciliatori la doppia facoltà di comminare e d'infliggere l'arresto personale quando non si è data così ampia neppure al Presidente del Tribunale collegiale.

Il vero adunque è che nell'articolo 916 la legge non vuole più questa comminazione dell'arresto personale, ma si contenta della minaccia dei danni e delle spese.

A schiarimento d'ogni dubbio potrei citare l'articolo precedente del Codice di procedura civile, il quale sebbene avesse una disposizione simile a quella del 915 quando veniva poi a cancellieri (allora segretari) dei Tribunali e dei Pretori, escludeva chiaramente la pena dell'arresto personale contro di essi tenenti a dar copie.

Di modo che è dunque da ritenersi che quando si volessero applicare ai conservatori delle ipoteche le disposizioni contenute nell'articolo 10 già ricordato del Codice di procedura civile, non mai quelle dell'articolo 915, ma bensì quelle dell'articolo 916 si dovrebbero applicare. Ma, ripeto, io non le vedo applicabili ai conservatori nè in un modo, nè in un altro.

Nè per provvedere ai rifiuti dei medesimi ad accendere iscrizioni, io esaminerò ora se la procedura tracciata nel progetto ministeriale sia la migliore. Crederei però che se si volesse modificare l'art. 3, bisognerebbe stabilire che il Presidente innanzi a cui è portato il reclamo potesse, sentito il conservatore, ordinare la iscrizione dell'ipoteca per urgenza, e rinviare poi le parti avanti al Tribunale ordinario per far valere le rispettive ragioni.

Questa sarebbe una procedura spedita ed utile allo scopo cui si mira, ma non l'altra di minacciare e poi infliggere l'arresto personale al conservatore il quale si creda in diritto di rifiutare l'annotamento di una iscrizione.

Per queste ragioni mi oppongo all'emendamento proposto.

Senatore **Mirabelli**, *Relatore*. L'onorevole Senatore Poggi crede ci sia dubbio se l'art. 913 e seguente possa applicarsi ai conservatori; esso ritiene che quando si tratta di rifiuto del conservatore a rilasciar copie, oppure a ritardarle, non siano applicabili gli articoli 913 e 914, e che in ogni caso vorrebbe tolto l'arresto personale. L'articolo 913 è scritto in modo chiarissimo;

esso dice: *qualunque depositario pubblico*. Ora, la questione è di vedere se il conservatore sia un pubblico depositario. Ma se noi provvediamo per i locali che servono per il conservatore, se questi ha l'obbligo di custodire i locali, gli scaffali, ed i registri, se è obbligato a rilasciar copie, mi pare non possa esserci dubbio alcuno che il conservatore sia un pubblico depositario.

Ma si dice: è un depositario governativo; ma anche il Sindaco è elettivo e governativo, ed è depositario dei Registri dello Stato civile, anche gli archivari ed i cancellieri sono governativi; non pertanto sono compresi sotto le disposizioni di questo articolo. Se noi non votassimo l'articolo del progetto del Ministero o dell'Ufficio Centrale, se mai il conservatore si rifiutasse di rilasciare copie, quale sarebbe il procedimento che oggi dovrebbe tentare la parte a cui la copia viene rifiutata? Ricorrerebbe al Presidente del Tribunale in virtù dell'articolo 914 e gli direbbe: il conservatore nella qualità di pubblico depositario ha rifiutato o ha ritardato di rilasciarmi la copia dell'atto A; ordinate che sia citato e provvedete a chè mi si rilasci tosto la copia sotto pena dell'arresto personale.

Questo sarebbe il procedimento che senza la votazione dell'art. 3. dovrebbe oggi adoprare la parte, la quale voglia costringere il conservatore a rilasciargli la copia dell'atto.

Che cosa fa l'Ufficio Centrale? Vi dice: questo caso è preveduto: non è che esso proponga una nuova procedura, la procedura c'è, è preveduto questo solo caso. C'è però un altro caso, ed è che il conservatore ritardi a ricevere la nota, oppure rifiuti di riceverla o ritardi di prenderè una iscrizione. Ora, è urgentissimo che se nasca qualche dubbio su ciò, sia risolto da una autorità giudiziaria.

Si dice: il conservatore ha dei diritti, e dei doveri, ci sono dei casi nei quali i conservatori si possono, anzi si debbono rifiutare a prendere un'iscrizione; ed è perciò che si stabilisce il magistrato che ha da risolvere il dubbio che è nato fra la parte ed il conservatore.

Ora, è riconosciuto in diritto che quando si tratta di provvedimenti definitivi li emette il Tribunale; quando si tratta di provvedimenti provvisori, li emette il Presidente; anzi, quando in pendenza di una causa si va innanzi al Presidente per un incidente che è sorto, attesa l'urgenza, il Presidente sotto la sua responsabilità può decidere definitivamente l'incidente, salvo il reclamo al Tribunale; tanta oggi è l'autorità del Presidente.

Ora che gran difficoltà si dovrebbe risolvere se il conservatore bene o male si rifiuta di pigliare un'iscrizione?

Si sa che l'iscrizione non si piglia se non sopra un titolo autentico, o di una scrittura privata autenticata o giudiziariamente riconosciuta. Dunque se il conservatore trova dubbio su ciò, provvisoriamente decide questo il Presidente. E si dubiterà di dare quest'at-

tribuzione al Presidente del Tribunale che dalla legge attuale è chiamato a decidere anche di tutti gl' incidenti delle cause, di qualunque specie, che sono state introdotte innanzi ai Tribunali, qualora però vi sia urgenza?

Mi si dice: l'arresto personale per un funzionario pubblico è un affare grave. Ma, Signori, è questo il sistema del Codice. Se un conservatore ha ricevuto il denaro dalle parti, se ha ricevuto i documenti e se rifiuta di restituire il denaro, se rifiuta di restituire i documenti, il Tribunale lo condanna a restituire i danari e i documenti, lo condanna coll'arresto personale.

Ora sentite l'articolo 2094 del Codice civile: *L'arresto personale sarà ordinato contro colui che nell'esercizio di pubbliche funzioni o per giudiziale incarico ha in proprio potere documenti, carte, danari od altri oggetti per il diniego dell'ordinata esibizione, consegna e restituzione dei medesimi.*

Dunque il Codice civile ordina la condanna del conservatore coll'arresto personale a restituire i titoli che a lui sono stati consegnati. Cosa fa il Codice di procedura civile? Lice ai conservatori: se voi non rilasciate la copia in esecuzione dell'ordinanza del Presidente, correrete il pericolo di essere arrestati; dice che per ottenere questa condanna all'arresto bisogna andare al Tribunale, poichè è il Tribunale che solo può ordinarlo. Ora, se il conservatore non eseguisce l'ordinanza del Presidente, la quale non ha interesse a non eseguire poichè non è parte interessata, è un funzionario pubblico però che deve eseguire gli ordini del magistrato, quando gli sono imposti, è condannato coll'arresto personale. Ma egli può produrre appello o ricorso.

Ora, quando il funzionario non eseguisce le sentenze del magistrato che lo condanna coll'arresto personale, se non volete mandarlo all'ospedale dei matti, dovete mandarlo alla prigione.

Per conseguenza, mi pare che l'Ufficio Centrale sia nel vero quando non ha innovata od emendata la procedura, ma non ha fatto altro che estendere l'articolo 914 al caso non contemplato; per conseguenza mi pare che le ragioni dette dall'onorevole Poggi non abbiano consistenza. Se non che si è detto per i cancellieri non è comminato l'arresto personale: dunque neanche deve comminarsi per i conservatori.

Io credo, o Signori, che anche per i cancellieri, considerati come depositarii pubblici è comminato l'arresto personale, poichè l'art. 914 vi parla del rifiuto o del ritardo a spedire le copie di atti pubblici dei depositarii, compreso anche il Sindaco che è un impiegato almeno ugualmente rispettabile come il cancelliere, e che può essere anch'egli arrestato se non rilascia la copia dell'atto dello stato civile.

Procedendo oltre s'incontra l'art. 916. Quest'articolo vi parla dei cancellieri per imporre loro l'obbligo di rilasciare le copie e i certificati; vi parla di Concilia-

tori, di Pretori, di Presidenti di Tribunale e di Corti d'Appello e di Cassazione, per indicare l'autorità che debba decidere quando sorga il conflitto, poichè vi sono cancellieri dei Conciliatori, Cancellieri di Tribunale e di Pretura, ecc.

Sentite come prosegue l'articolo:

« L'autorità giudiziaria a cui è presentato il ricorso provvede a norma dell'articolo precedente sentito il cancelliere o depositario. »

Dunque si deve provvedere a norma dell'articolo precedente.

Vediamo che cosa dice l'articolo precedente:

« Quando ingiungo la spedizione della copia, stabilisce con altro Decreto il termine per spedirla sotto pena, se occorra, dell'arresto personale. »

In altri termini, se vi si dice nell'articolo « voi provvederete come nell'articolo precedente », non vi è altro che ripeter le disposizioni dell'articolo precedente anche nel seguente, ed applicarle. Ma, si dice, nella precedente procedura non si comminava al Cancelliere l'arresto personale. Questo è un argomento che conferma la dottrina dell'Ufficio Centrale, poichè si è modificato l'articolo e si è messo in concordanza con tutto il sistema legislativo, cioè che il pubblico funzionario non ha il diritto di rifiutarsi all'esecuzione delle sentenze ed ordinanze del magistrato. Quando il magistrato ha ordinato, il pubblico funzionario deve piegare il capo ed eseguire l'ordine. Se non lo eseguisce commette quasi un delitto, una ribellione alla legge, e per conseguenza egli deve esservi astretto dalla coercizione personale, coercizione che per pronunziarsi, ha bisogno di un lunghissimo giudizio: quindi l'Ufficio Centrale insiste per l'ammissione del suo emendamento.

Varie voci. A domani.

Presidente. Domani io credo sarebbe difficile poterci trovare in numero sufficiente.

Una voce. Il numero dei Senatori è molto diminuito, d'altronde sono quasi le sei.

Presidente. Convieni che questa discussione sia interrotta per necessità, e siccome è impossibile il poterla proseguire domani, così invito i signori Senatori per giovedì 25 corrente in seduta pubblica per le 2 infallantemente, onde proseguire la discussione di questo progetto di legge.

Darò intanto il risultato dello squittinio per la nomina dei signori Questori:

Votanti 60. — Il Conte Ugolino Della Gherardesca ottenne voti 53 — Il marchese Orso Serra 53, dopo di essi, Spinola, 4 — Melegari, 4 — Martinengo, 2 — De Gori 1 — Pallieri, 1 — Di Giovanni, 1 — Amari conte, 1.

Dunque i signori Ugolino Della Gherardesca e Orso Serra, avendo ottenuta la maggioranza assoluta, sono rieletti Questori.

La seduta è sciolta (ore 5 50).